

REGOLAMENTO GENERALE ATTIVITA SPORTIVA 2018-2019

1 - PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ED AI TORNEI

1. Affiliandosi al Csi la società sportiva si impegna a rispettare tutte le normative emanate dall'Ente.
2. Un atleta non può partecipare, nella stessa giornata solare, a più d'una gara di una disciplina a squadre.
3. Il Comitato Territoriale ha facoltà d'escludere dall'accesso alla fase di finale d'ogni manifestazione la società che non abbia partecipato, nei tempi e nei modi previsti, ad un numero minimo di incontri formativi organizzati dall'Area Formazione dell'Ente.

2 –TUTELA SANITARIA E DOTAZIONE DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI

Visita Medica

Tutti gli atleti partecipanti ad attività organizzata dal C.S.I. devono sottoporsi a visita medica, in base alla classificazione dell'attività sportiva (agonistica o non agonistica), senza eccezioni. Per chiarimenti, si consulti i siti www.csi-net.it e www.csimantova.net alla voce "Tutela sanitaria". Il Presidente della società sportiva sottoscrive, sul modulo d'affiliazione e su ogni tessera, d'essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria, rendendosi responsabile del rispetto delle medesime e delle relative deliberazioni del Consiglio Nazionale del Csi e garante, in qualsiasi evenienza, in sede civile e penale.

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

Si riporta integralmente quanto disposto dalla normativa nazionale "Sport in Regola"

Attività a squadre

1. A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
 - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
 - il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso. La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della società sportiva inadempiente commineranno:
 - La perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
 - Un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

L'Arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentrazione" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

Attività individuali

1. A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento avviene all'interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nel luogo della gara vi siano
 - a. un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
 - b. il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, hanno l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso. Il Comitato CSI oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell'evento – dovrà verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.
4. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato CSI organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva organizzatrice.

3 – TESSERAMENTO –TRASFERIMENTO E SVINCOLO - IDENTIFICAZIONE ATLETI

Le disposizioni del presente articolo sono valide per l'attività istituzionale del Comitato e la fase provinciale dei campionati nazionali.

TESSERAMENTO

a) Gli atleti (tessera AT) e non atleti (tessera SO) devono essere tesserati per la stagione di riferimento prima di prendere parte a qualsiasi manifestazione del CSI. La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo all'inserimento nella procedura di tesseramento. La società può tesserare dirigenti e atleti in numero illimitato sino al termine della stagione, salvo eventuali norme particolari.

b) E' obbligatoria la tessera CSI con foto, valida anche come documento di riconoscimento. Con la firma della richiesta di tesseramento, l'atleta si vincola, per la durata d'un anno sportivo, con la società esclusivamente per la disciplina (o le discipline) per la quale avrà sottoscritto la tessera.

c) I casi di doppio tesseramento fra il C.S.I. e le Federazioni Sportive nazionali, fra il C.S.I. e gli altri Enti di Promozione Sportiva, fra società del CSI, il rilascio di svincoli e/o nullaosta, e le eventuali operazioni di trasferimento tra società CSI, sono regolati dalle norme contenute nel regolamento nazionale "sport in regola", dalle norme generali sul tesseramento e/o da eventuali convenzioni

I partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - possono comprovare all'arbitro il loro tesseramento al CSI attraverso:

tessera CSI con foto

lista certificata di tesseramento

distinte di gioco online.

La "Distinta di gioco elettronica" è obbligatoria per gli sport di squadra e deve essere realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI.

Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare la tessera CSI o la lista certificata.

Se una società è impossibilitata a presentare la distinta online è ammessa la compilazione della distinta tradizionale. L'arbitro farà segnalazione sul referto e la società sarà sanzionata con un'ammonizione. Al raggiungimento della 4^a ammonizione la società sarà sanzionata con un'ammenda di 50 euro.

La mancata presentazione del tesseramento al CSI in corso di validità comporta la non partecipazione alle attività sportive previste.

TRASFERIMENTO E SVINCOLO

Trasferimento ad una nuova società sportiva per gli atleti che non hanno mai preso parte a gare ufficiali CSI

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali con la società di appartenenza:

entro il 31 gennaio (per le discipline del calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, ginnastica, karate)

entro il 30 marzo (per la disciplina dell'Atletica con annualità dal 1 novembre al 31 ottobre)

entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità dal 1 gennaio al 31 dicembre)

avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina.

Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un'altra società sportiva, dovrà presentare al comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della società sportiva di appartenenza. Sarà facoltà del comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

Svincolo dei tesserati che hanno già preso parte a gare ufficiali tra società sportive affiliate al CSI

Gli atleti tesserati al CSI che hanno già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI.

Le operazioni di "svincolo" e di ritesseramento dell'atleta e/o dirigente devono avvenire:

dall'1 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline del calcio, calcio a 7, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, ginnastica, karate)

dall'1 novembre fino al 28 febbraio (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per la disciplina dell'Atletica.

dall'1 gennaio fino al 30 aprile per le discipline con annualità dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI il nulla-osta della Società di appartenenza a firma del presidente - in originale - unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva.

Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, gli atleti con essa tesserati, sono svincolati "d'autorità". Gli atleti svincolati possono tesserarsi per altre Società sportive subito dopo la pubblicazione del provvedimento. In caso di partecipazione ad un Campionato di sport di squadra, tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato.

IDENTIFICAZIONE ATLETI

I partecipanti alla gara previsti dai regolamenti - (atleti, dirigenti, tecnici,...) - devono comprovare all'arbitro, oltre che il loro tesseramento al CSI, anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara deve avvenire attraverso:

- la tessera CSI con foto realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" valida per l'anno sportivo in corso.
- In sua mancanza, l'identificazione potrà avvenire attraverso uno dei seguenti documenti con foto: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno,

foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio, tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

- tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI.

4 – RESPONSABILITA' TESSERAMENTO

Il Presidente della Società garantisce della veridicità della firma dell'atleta e dell'esattezza dei dati anagrafici indicati. Si sottintende che egli abbia effettuato gli opportuni accertamenti, anche in merito alla posizione disciplinare e di tesseramento dell'atleta nei confronti di altri comitati Territoriali Csi, Enti di Promozione Sportiva e Federazioni.

5 – ALBO UFFICIALE - COMUNICATI E SITO INTERNET

Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione, che avviene, normalmente ogni giovedì alle ore 12.00, mediante affissione dello stesso all'Albo Ufficiale istituito presso la sede del Comitato provinciale, a Mantova – via Cremona, 26/a. Il testo inserito sul sito internet www.csimantova.net, inviato per posta elettronica, edito sui giornali locali o pubblicazioni dell'Ente, l'anticipo dei provvedimenti inviato alle società per posta elettronica, l'inserimento dei medesimi sul sito, rivestono unicamente carattere informativo e devono ritenersi corrispondente a quello del C.U. "salvo errori ed omissioni". In caso di mancata, parziale o erronea informativa, fa fede il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo, ed il non averlo consultato non può essere addotto come circostanza attenuante o esimente.

Eventuali comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva, successive alla pubblicazione del C.U., potranno essere effettuate dal competente organo del CSI a mezzo , fax, e-mail agli indirizzi comunicati ufficialmente all'atto della iscrizione o comunicazione scritta consegnata a mano.

I regolamenti o le normative saranno consultabili sul sito ufficiale del CSI di Mantova www.csimantova.net in apposite sezioni.

6 – REGOLAMENTO SPECIFICO PER DISCIPLINA E CATEGORIA

Ciascun regolamento specifico per disciplina sportiva e categoria illustra la formula delle manifestazioni, le modalità di programmazione dell'attività, quantifica il tempo d'attesa, individua chi non ha titolo a partecipare all'attività come atleta e/o dirigente, specifica le modalità d'attuazione per la sospensione per maltempo e per impraticabilità del terreno di giuoco.

NORME PARTICOLARI PERL'ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE CALCIO

Alle fasi finali delle manifestazioni delle categorie giovanili potranno partecipare solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno 1/3 delle gare programmate per la fase di qualificazione.

7 –PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Ogni Regolamento tecnico prevede quanti tesserati con mansioni dirigenziali, inseriti in distinta, possano accedere al recinto di giuoco. Oltre ad essi sono ammessi addetti all'impianto per svolgere le loro mansioni, personale paramedico, rappresentanti della forza pubblica (presenti per servizio), commissari di campo, osservatori arbitrali, componenti la Commissione Tecnica, il Consiglio e la Presidenza di Comitato. Il C.S.I. può designare propri Commissari e/o Dirigenti per relazionare su fatti od incidenti accaduti prima, durante e dopo l'incontro non ravvisati dagli Ufficiali di gara.

Disposizioni operative relative a persone che, nel corso di gare, svolgano mansioni di operatori cinematografici, teleoperatori, radiocronisti, giornalisti, addetti stampa e/o fotografi

Gli ufficiali di gara del Csi, in occasione degli incontri per i quali sono stati designati, non possono consentire a persone che svolgano mansioni di operatori cinematografici, teleoperatori, radiocronisti, giornalisti, addetti stampa e/o fotografi, di interferire col regolare svolgimento della gara. La società ospitante, previo assenso degli ufficiali di gara, potrà ammettere nel recinto di giuoco, di norma prima dell'inizio dell'incontro, i soggetti sopra indicati, assumendosi, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento. Se queste persone non fossero tesserate per le società partecipanti alla gara e regolarmente iscritte sulle distinte di formazione, l'ufficiale di gara inviterà i dirigenti della società ospitante a farle uscire dal recinto di giuoco in tempo utile per non ritardare l'inizio dell'incontro, pena l'adozione dei conseguenti provvedimenti. La società ospitante, sempre previo assenso degli ufficiali di gara, potrà ammettere nel recinto di giuoco tali persone anche durante l'intervallo (avendo cura di farle uscire in tempo utile a far riprendere la gara regolarmente) oppure a fine gara. Tali operatori non potranno rivalersi, nei confronti degli organizzatori, per eventuali incidenti e danni a loro cagionati nel corso dell'evento. Il Comitato si riserva d'emanare disposizioni particolari in occasione di gare di finale.

8 – SOSTITUZIONE ARBITRO UFFICIALE

Qualora fosse necessario sostituire l'ufficiale di gara che non fosse arrivato al campo di giuoco o non fosse in grado di proseguire l'arbitraggio dell'incontro ci si atterrà a quanto previsto dalle norme per l'attività sportiva indicate nella pubblicazione "Sport in regola". Nel caso ricorra l'obbligo dell'accordo di affidare a persona diversa dall'ufficiale di gara designato l'arbitraggio dell'incontro, la società che non vi adempì o che si rifiutò di giocare la partita sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste dal successivo articolo 13 di questo Regolamento. La presente norma non viene applicata per le categorie del calcio Open a 7 e Open a 11.

9 - SANZIONI COMMUNICABILI A CARICO DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

- a) La penalizzazione di uno o più punti in classifica, qualora inefficace per la manifestazione in cui è stata adottata, sarà scontata in manifestazioni successive o, qualora la società non vi partecipi, nell'annata successiva.
- b) Il regolamento per la Giustizia Sportiva prevede l'inasprimento dei provvedimenti disciplinari a carico del capitano per gravi mancanze comportamentali, oltre che a carico di società e tesserati che nella stessa stagione reiterino comportamenti sanzionabili.
- c) La società risponde del comportamento dei propri tesserati e sostenitori anche se la gara viene disputata su campo differente da quello del quale abbia dichiarato disponibilità. Atti vandalici ai danni dell'impianto, rilevati dall'arbitro, comportano un provvedimento disciplinare e l'ingiunzione a sostenere le spese di riparazione.
- d) Sanzioni sono previste anche per la violazione al divieto di esprimere giudizi, far pubblicare scritti o rilasciare interviste lesive alla reputazione di altre persone o dell'Ente.
- e) In base alla convenzione a livello territoriale CSI-UISP le squalifiche per inibizioni superiori ad un mese comminate da uno dei due Comitati provinciali ad un proprio tesserato per le attività della categoria OPEN del Calcio, Calcio a 7 e Calcio a 5 nel corso di manifestazioni, avranno validità reciproca.
- f) In materia di cumulo delle quattro ammonizioni nella disciplina del calcio 11, calcio a 7, calcio a 5 della categoria Open si prevede l'automatismo della squalifica per una giornata effettiva di gara.

A termine gara l'arbitro consegnerà la cedola dei provvedimenti disciplinari erogati nel periodo di gioco, che, previo controllo, dovrà essere controfirmata dai dirigenti preposti di entrambe le società o, in loro assenza, dai capitani. Il tesserato preposto al ritiro della cedola dei provvedimenti è tenuto ad effettuare una verifica su quanto riportato sopra, anche in merito ai provvedimenti assunti per i tesserati della società avversaria e il risultato finale della gara. In caso di controversie, l'eventuale contestazione deve essere fatta immediatamente all'arbitro, presentando delle osservazioni scritte da allegare al referto di gara. La firma in calce del tesserato sulla cedola è obbligatoria e, in mancanza della contestazione presentata secondo le modalità sopradescritte, per la Commissione Disciplinare equivale all'accettazione, senza riserve, di quanto vi è riportato. La cedola dei provvedimenti disciplinari è un documento ufficiale che permette alle società di conoscere l'esatta posizione dei

propri tesserati in merito al provvedimento di ammonizione e il risultato della gara. Indipendentemente dalla pubblicazione sul comunicato della raggiunta 4^a ammonizione del tesserato, la società ha l'obbligo di fargli scontare 1 giornata di squalifica nella gara immediatamente successiva a quella in cui lo stesso è stato sanzionato col provvedimento di ammonizione che, sommato alle precedenti, raggiunge o supera il totale di 4 ammonizioni. Si rammenta che il provvedimento di espulsione temporanea (cartellino azzurro) ha una validità, per la scheda disciplinare del tesserato, pari a 2 ammonizioni. Per facilitare il conteggio delle ammonizioni, la commissione disciplinare inserirà nel comunicato ufficiale uno spazio dedicato all'elenco dei giocatori che hanno raggiunto la 3^a ammonizione, anche se l'eventuale mancata pubblicazione non potrà essere addotta come giustificazione, da parte della società, per eventuali errori che la stessa potesse commettere sul conteggio dei provvedimenti di ammonizione a carico dei propri tesserati.

g) Il conteggio delle ammonizioni a carico del tesserato mantengono la loro validità per tutta la fase di qualificazione del campionato. Nelle fasi di playoff o playout il conteggio delle ammonizioni a carico dei tesserati verranno azzerate mentre rimarranno valide le sanzioni d'inibizione e le squalifiche a giornate non ancora scontate completamente. Per i Tornei post-campionato le ammonizioni a carico dei tesserati verranno azzerate all'inizio della manifestazione mentre rimarranno valide le sanzioni d'inibizione e le squalifiche a giornate residui dalla stagione precedente riferite allo stesso Torneo.

10 – NORME INTEGRATIVE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si precisa che, ai sensi delle norme del Regolamento per la Giustizia Sportiva,

- a. il reclamo su eventuale posizione irregolare di atleti vanno presentati con onore di prova a carico della Società reclamante. Nei Campionati dove sono previste la fase di qualificazione e la fase finale, saranno presi in considerazione eventuali ricorsi, inerenti alla posizione irregolare dei partecipanti a gare già omologate della fase di qualificazione, solo se presentati entro la disputa dell'ultima giornata del girone di qualificazione.
- b. in occasione delle fasi finali a livello locale i termini per i reclami sono abbreviati secondo le seguenti modalità:
 - 1-Preannuncio di reclamo: entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara
 - 2-Invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara
 - 3-Invio delle ulteriori impugnazioni: entro il giorno successivo la pubblicazione del C.U.
- c. sono stabilite le seguenti modalità amministrative riguardanti l'accesso agli atti:
 - 1- richiesta **motivata** per l'estrazione e la duplicazione degli atti a totale carico della parte richiedente e che la riguardano: da inoltrare al presidente di Comitato da parte del presidente della Società sportiva allegando la quota di euro 10,00;
 - 2- richiesta aggiornamento situazione provvedimenti tesserati: da inoltrare alla segreteria del Comitato dal presidente della Società anche a mano o tramite gli indirizzi mail ufficiali depositati presso il Comitato all'atto di affiliazione o iscrizione a campionati, allegando la quota di euro 5,00,
- d. le comunicazioni emanate dall'Organo di Giustizia Sportiva del Comitato Territoriale di Mantova e dirette alle società saranno inoltrate via e-mail o telefax. Gli indirizzi e-mail o telefax ed il numero di cellulare saranno estrapolati dalle indicazioni trascritte sull'affiliazione della Società interessata.
- e. All'atto della presentazione dei reclami agli organi preposti di giustizia sportiva di prima istanza dovrà essere versata la quota di :

Giudice Unico: euro 65,00 di cui euro 50,00 quale tassa reclamo ed euro 15,00 diritti di segreteria

istanza revisione: euro 75,00 di cui euro 60,00 quale tassa reclamo ed euro 15,00 diritti di segreteria

In caso di accoglimento parziale o totale, la tassa reclamo sarà restituita.

11 – TABELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Per ciascuna delle seguenti mancanze:

- a – distinte di formazione stilate in modo non regolamentare e/o loro ritardata presentazione;
- b – ritardata presentazione della squadra, nella tolleranza prevista;

- c – mancanza o inidoneità dei palloni, sempre non venga impedito il regolare svolgimento della gara;
- d – indisponibilità (dove richieste) delle bandierine da assistente arbitrale;
- e – spogliatoi non approntati decorosamente;
- f – mancanza (dove richiesto) del bracciale rosso per il dirigente addetto all'arbitro;
- g – il non aver offerto agli ufficiali di gara bevanda adeguata nell'intervallo ed a fine gara;
- h - il non evidenziare (ove previsto) il giocatore vincolato federalmente indicato sulla distinta di formazione;

verranno adottati i seguenti provvedimenti

- 1° infrazione AMMENDA euro 10,00;
- 2° infrazione AMMENDA euro 20,00;
- 3° infrazione AMMENDA euro 30,00;
- dalla 4° infrazione in poi AMMENDA di euro 50,00.

Per ciascuna delle seguenti mancanze:

a – il non mettere a disposizione, per tutto il tempo previsto, il dirigente addetto all'arbitro (dove previsto) o il suo comportamento risultasse inadeguato alla funzione per cui è stato designato (oltre al provvedimento disciplinare a suo carico)

b – il non impedire ai propri sostenitori di rivolgersi con intemperanze verbali ad ufficiali di gara, tesserati e pubblico e/o di effettuare lancio di oggetti, senza danno a persone;

c – in riferimento all'impianto sul quale disputi la gara come prima nominata in calendario, il non provvedere alla funzionalità delle docce, il permettere la presenza di estraneo/i all'interno del recinto di giuoco, il non approntare recinzione idonea del terreno di giuoco o il non regolarizzare l'allestimento del proprio impianto come disposto dalla C.S.P.C. (A tale proposito la società ospitante deve far visionare all'arbitro, prima della gara, la funzionalità e l'approntamento delle attrezzature messe a disposizione per l'incontro. La società ospite è tenuta a segnalare, prima della gara, eventuali anomalie).

d - La mancanza della numerazione su più d'una maglia comporta l'ammenda di euro 5,00 per ogni maglia in difetto, con il massimo di euro 20,00. L'iniziare la gara con il numero di giocatori inferiore a quello previsto comporta l'ammenda di euro 7,00 per ogni giocatore mancante. Iscrivere in distinta un numero di riserve superiore al numero consentito (se il regolamento lo prevede) comporta un'ammenda di euro 15,00 per ogni riserva inserita in esubero e la squalifica di giorni quindici al dirigente responsabile. Tale mancanza, nelle discipline di calcio a 5 e di calcio a 7 prevede, inoltre, anche la perdita della gara per la società in difetto.

Nel settore giovanile alle Società che non faranno partecipare al gioco affettivo gli atleti/e iscritti in distinta in base ai regolamenti delle singole discipline, saranno adottati e seguenti provvedimenti:

- 1° infrazione ammenda di euro 20,00;
- 2° infrazione ammenda di euro 30,00;
- dalla 3° infrazione in poi ammenda di euro 50,00.

Per ciascuna delle seguenti mancanze:

Partecipazione di un atleta, nella stessa giornata solare, a più di una gara di una disciplina a squadre; verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- conferma del risultato di gara
- squalifica di 2 giornate al giocatore
- inibizione x 1 mese al dirigente responsabile della distinta, se non indicato al capitano;
- 50,00 euro d'ammenda

12 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI PERSONA CHE NON NE ABBA TITOLO

Nel caso di partecipazione a gara di persona che non ne abbia titolo, a carico della società in difetto saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a – punizione sportiva prevista dal Regolamento di Giustizia Sportiva;

b – ammenda di euro 50,00. Nella sola ipotesi di utilizzo di tesserato, squalificato per somma d’ammonizioni cumulate in gare differenti, come atleta o come assistente arbitrale di parte, sarà comminata una ammenda di euro 10,00.

c – squalifica a carico del Presidente della Società di mesi UNO nel caso di doppio tesseramento irregolare o qualora il tesserato debba terminare di scontare provvedimenti di squalifica irrogati da altro Comitato C.S.I. o, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti convenzioni, da altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva italiano;

d – nei casi che non rientrano nella casistica illustrata alla precedente lettera c), squalifica a carico del dirigente responsabile della società nella gara in questione o, in mancanza di sua indicazione in distinta, del capitano della squadra, di mesi UNO;

e – squalifica a carico del non avente titolo di giornate DUE. La presente sanzione non viene applicata per l’atleta minorenni;

La falsificazione dei dati anagrafici di persona utilizzata come atleta o assistente arbitrale di parte comporta l’adozione delle seguenti sanzioni:

a – punizione sportiva prevista dal Regolamento di Giustizia Sportiva;

b – ammenda di euro 80,00;

c – squalifica a carico del Presidente della società di mesi TRE, inasprita di mesi SEI in caso di sua reticenza nelle indagini;

d – squalifica di colui che ha partecipato alla gara coi dati anagrafici falsificati di giornate SEI.

Nel caso di riserva inutilizzata o di persona che non svolge mansione d’assistente arbitrale, non sarà applicata la sanzione di cui alla lettera a).

Per il Settore Giovanile le mansioni di Dirigente Responsabile e di Dirigente Addetto all'Arbitro potranno essere svolte dalla stessa persona, che abbia compiuto anagraficamente il diciottesimo anno d'età e regolarmente tesserata per la società in questione. Il suo nominativo dovrà essere riportato sulle distinte di formazione. Così pure per il dirigente arbitro di società, che, diversamente dal dirigente responsabile potrà arbitrare dal sedicesimo anno di età. In caso di inadempienza a quanto sopra, la società responsabile incorrerà nelle seguenti sanzioni:

1° richiamo AMMENDA euro 15,00-

2° richiamo AMMENDA euro 30,00-

dal 3° richiamo in poi AMMENDA euro 50,00-

Dopo il terzo richiamo, il competente Organo di Giustizia Sportiva convocherà il Presidente della Società od un dirigente della Società espressamente delegato dal Presidente stesso.

13 – RITIRO – RINUNCIA – ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

La Società che rinunci a disputare una gara o si ritiri a gara iniziata subirà i provvedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva e le seguenti ammende.

ATTIVITA' OPEN

1° rinuncia euro 40,00-

2° rinuncia euro 60,00-

3° rinuncia: incameramento cauzione.

SETTORE GIOVANILE

Campionato o post – campionato

1° rinuncia euro 20,00-

2° rinuncia euro 40,00-

3° rinuncia incameramento cauzione.

Festa autunnale o primaverile

1° rinuncia euro 15,00-

2° rinuncia euro 30,00-

3° rinuncia esclusione dalla festa

Non sarà consentita la partecipazione e/o prosecuzione all'attività alla società che abbia partita contabile scaduta con il CSI. La società che, dopo richiesta con avviso bonario, non regolarizzi la propria posizione debitoria, sarà invitata a provvedervi, presentando in visione la ricevuta dell'avvenuto versamento entro i termini imposti. La società che non vi ottemperi sarà considerata rinunciataria e la gara non sarà programmata, con conseguente incameramento della cauzione, punizione sportiva della perdita della gara e penalizzazione di un punto in classifica e ciò sino a quando non ricorrano gli estremi per la sua esclusione dalla manifestazione. Il Comitato si riserva successivamente di intraprendere tutte le azioni previste dalle vigenti normative di legge per il recupero delle somme dovute.

14 – MANCATA DISPUTA DELL'INCONTRO

La mancata disputa dell'incontro per uno dei seguenti motivi:

1. indisponibilità od inefficienza dell'impianto di giuoco;
 2. tracciatura del terreno insufficiente a garantire il regolare svolgimento della gara;
 3. indisponibilità dei palloni;
 4. -indisponibilità di muta di maglie di colore non confondibile con quello della squadra avversaria
 5. -comportamento antisportivo o simili atti di protesta dei giocatori tali da non consentire il regolare proseguimento dell'incontro;
 6. assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso
- comporterà, a carico della Società ritenuta responsabile, sempre che questa sia regolarmente presente sul terreno di giuoco e quindi non si possa ricadere nell'ipotesi di rinuncia all'incontro, la punizione sportiva di perdita della gara e l'ammenda di euro 30,00.

Per quanto riguarda il punto 5) nei casi più gravi potrà essere applicata l'esclusione dal campionato.

15- DICHIARAZIONI LESIVE

1-E' fatto divieto a tutti i soggetti appartenenti all'Ente di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società od organismi operanti nell'ambito dell'Ente.

2-Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai propri tesserati.

3-La dichiarazione è considerata pubblica quando resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

4-Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'Ente nel suo complesso o in una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da euro 50,00 ad euro 250,00.

Nei casi più gravi, si applica:

Tesserato: la squalifica a tempo determinato

Società: la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5-Nella determinazione dell'entità della sanzione si devono valutare:

- A. La gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio dell'Ente;
- B. la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente, o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante
- C. la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.

6-Le società sono punite con un'ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione delle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

7-Il rilievo di detti comportamenti deve essere comunicato alla giustizia sportiva giustizia@csimantova.it oppure direttamente in segreteria, presentando comunicazione scritta via mail oppure in forma cartacea ed allegando la documentazione probatorie delle dichiarazioni rilevate.

16- DIRITTO DI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI SUPERIORI

Nel caso siano previsti nei rispettivi regolamenti di disciplina i passaggi a categorie superiori, il diritto alla partecipazione al campionato, non è automaticamente trasferibile tra società sportive, ad esempio in caso di cambio di sponsor o di rinuncia all'attività per motivi interni. Esso rimane esclusivo a chi ne ha acquisito la titolarità. Il primo parametro di riferimento rimane il codice affiliazione della società. E' possibile per atleti e dirigente della società rinunciataria, il poter acquisire il diritto al subentro con una nuova società. La Direzione Tecnica potrà mantenere i diritti di una nuova società, solo dopo verifica riguardante il tesseramento confermato, rispetto all'anno precedente, della quasi totalità di atleti e dirigenti. Naturalmente, la richiesta dovrà essere corredata da formale rinuncia al campionato qualificato, da parte della precedente società sportiva.

17 – RESPONSABILITA' PER INCIDENTI

La responsabilità di mantenere l'ordine pubblico incombe principalmente alla società prima nominata; ove le circostanze lo richiedano devono concorrervi la società seconda nominata e i giocatori di entrambe le squadre. Il C.S.I. di Mantova ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per incidenti, danni (anche cagionati a spogliatoi ed attrezzature sportive) od infortuni che dovessero accadere ad atleti, terzi o cose, prima, durante o dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera C.S.I.

18 – PRIORITA' DELLE FONTI NORMATIVE

Per quanto in contrasto, contraddizione o diversa interpretazione fra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono ai sensi dell'art. 3 (N.A.S.) nell'ordine:

lo Statuto del C.S.I.

le norme per l'attività sportiva del CSI (Sport in regola)

le norme annualmente emanate dalla Direzione tecnica Nazionale

i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI

i Regolamenti tecnici delle singole manifestazioni territoriali

i Deliberati del C.O.N.I.

i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

L'ignoranza delle disposizioni vigenti e delle delibere di qualsiasi Organo del C.S.I. non può essere invocata in alcun caso a propria discolpa.

19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati anagrafici e sensibili dei tesserati avverrà secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003; n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

20 - PASSAGGIO ALLE FASI REGIONALI/NAZIONALI (SPORT DI SQUADRA)

Come deliberato dal Consiglio Regionale per le categorie Calcio Open Maschile, Calcio a 5 Open Maschile, Pallavolo Open Maschile e Femminile accede alla fase Regionale una sola squadra così come meglio specificato nei rispettivi regolamenti di disciplina.

Per tutte le altre categorie nelle discipline ove previste dalle norme sui campionati nazionali, accedono alla fase regionale la vincente della classifica tecnica e la vincente dalla classifica fair play. Nel caso fosse la stessa squadra vincente nelle due classifiche avrà diritto alla partecipazione la seconda classificata nella rispettiva classifica fair play. Le squadre che non vorranno partecipare alla fase Regionale/Nazionale, dovranno comunicarlo per iscritto, entro la disputa della prima gara di semifinale, al seguente indirizzo e-mail:

segreteria@csimantova.it e per conoscenza alla propria commissione. Nel caso non si segnali l'intenzione a non partecipare alla fase Regionale dei campionati Nazionali entro tale termine, la squadra dovrà obbligatoriamente partecipare, in caso di rinuncia alla società verrà comminata un'ammenda di euro cento/00 (100/00).